



# Comune di Berzano di San Pietro

PROVINCIA DI ASTI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

### OGGETTO:

**DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA TRIBUTARIA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F., PER L'ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LUPO Dott. Mario - Sindaco	Sì
2. DAMILANO Daniela - Consigliere	Sì
3. GORINO Elvio - Consigliere	Sì
4. RICCIARDIELLO Giada - Consigliere	Sì
5. CARA Immacolata in Peretti - Consigliere	Sì
6. MONDO Marco - Consigliere	Sì
7. OSTINO Ornella - Consigliere	Sì
8. BAUDUCCO Stefania - Consigliere	Sì
9. RAMIN Riccardo - Consigliere	Sì
10. CALCAGNO Marcello - Consigliere	Sì
11. DE LEO Maurizio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Sig. Dott.ssa Daniela SACCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUPO Dott. Mario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL SINDACO

### VISTI:

- Il D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 3 bis, che ha introdotto l'addizionale comunale all'IRPEF e ha previsto che i Comuni possano determinare, con delibera di natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni, l'aliquota applicabile alla base imponibile entro il limite massimo dello 0,8%, nonché possano eventualmente disporre l'esenzione dal pagamento dell'imposta al di sotto di una determinata soglia reddituale;
- L'art. 1, c. 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, oggi abrogato dall'art. 4, comma 4, del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale aveva disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- L'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito nella legge 14/09/2011, n. 148, che ha rimosso a decorrere dall'anno 2012 la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF disposta dalla norma di cui al punto precedente, consentendo inoltre di prevedere più aliquote di diverso importo in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- L'art. 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'articolo 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (...) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;
- L'art. 1, comma 37, della Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018) che estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 dall'art. 1, comma 26, della citata Legge di stabilità 2016;

### RICHIAMATE:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16/05/2012, con cui veniva approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 19 del 26/09/2012;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/03/2017, con cui l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF veniva da ultimo portata alla misura unica e fissa dello 0,5%, senza la previsione di alcuna esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;

### CONSIDERATO CHE:

- In base alla normativa sopra richiamata non è possibile procedere, per l'anno 2018, ad eventuali aumenti delle aliquote fiscali relative alla addizionale comunale all'IRPEF rispetto a quanto approvato con riferimento al passato anno 2015, mentre sarebbe normativamente ammesso procedere alla loro diminuzione;
- La competenza per l'adozione della deliberazione di modifica dell'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF è attribuita al Consiglio Comunale dal combinato disposto dei sopra richiamati art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;

- Il termine per l'adozione della delibera di cui al punto precedente è stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27/12/1996, n. 296, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con la previsione che la delibera ha effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento anche se approvata successivamente a tale data;
- Con Decreto del Ministro dell'Interno in data 29/11/2017, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stato differito al 28/02/2018;
- Con Decreto del Ministro dell'Interno del 9 Febbraio scorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 Febbraio 2018, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stato ulteriormente differito al 31/03/2018;

#### **RITENUTO CHE:**

- Occorra procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, secondo le forme e i termini previsti dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e dal Regolamento comunale di contabilità;
- In sede di bilancio di previsione occorra quantificare adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa addizionale comunale all'IRPEF, in modo da garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti dei trasferimenti in conto capitale, dell'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie e delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, dai contributi destinati al rimborso dei prestiti e dall'avanzo di competenza di parte corrente, ai sensi dell'art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- In tale sede occorrerà altresì garantire il rispetto di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'art. 1, commi 710-711, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
- A tal fine occorra tenere conto delle proiezioni di entrata elaborate dagli uffici comunali sulla base dei dati disponibili in merito all'ammontare della base imponibile, dell'obbligo di contribuire al fondo di solidarietà comunale con parte del gettito previsto dall'IMU ad aliquote standard e degli obiettivi di spesa dell'amministrazione per gli anni 2018, 2019 e 2020;
- Occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte in materia di aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF, sulla base delle quali verrà indicata la previsione di entrata relativa alla risorsa addizionale comunale all'IRPEF nel bilancio di previsione che sarà approvato con successiva deliberazione di questo Consiglio Comunale;
- Nel determinare gli obiettivi di spesa si debba adottare il criterio di contenere al massimo le spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l'aumento della pressione fiscale gravante sui cittadini;
- Al fine di garantire gli equilibri di bilancio necessari a garantire continuità nell'erogazione dei servizi comunali, nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate e sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, occorra ricavare dalla risorsa addizionale comunale all'IRPEF l'importo di € 22.000,00;
- Dall'applicazione dell'aliquota fissa e unica dello 0,5%, sempre sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali relativi agli accertamenti 2015, si ricaverebbe appunto un introito di € 22.000,00;
- Si debba quindi confermare il valore unico dell'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF allo 0,5%, dall'applicazione della quale aliquota conseguirebbe, secondo le proiezioni effettuate dagli uffici comunali, un gettito complessivo di € 22.000,00, pari quindi alle necessità sopra evidenziate;
- Sia peraltro opportuno, a parità di gettito e per non aumentare la complessità fiscale già incidente sui cittadini, non esercitare la facoltà di articolare l'aliquota

dell'addizionale comunale all'IRPEF sui diversi scaglioni di reddito previsti dalla normativa statale vigente, mantenendo invece un'aliquota fissa e unica come già precedentemente applicata presso questo Comune;

### **PROPONE**

Di confermare l'unica aliquota inerente l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura fissa dello 0,5% della base imponibile, senza esenzioni dal pagamento dell'imposta in ragione di determinati limiti reddituali.

Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet "Portale del federalismo fiscale" e, permanentemente salvo modifica delle aliquote e detrazioni così deliberate, in apposita sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale dell'Ente.

\*\*\*

Il Responsabile del Servizio tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere:  
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000:  
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Anna Rita CASASSA

\*\*\*

Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso sulla proposta di deliberazione il seguente parere:  
Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000:  
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Daniela SACCO

\*\*\*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta del Presidente, che riprende quanto già esposto in occasione della precedente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tributi e del Responsabile del Servizio finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

A maggioranza dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 3 (Ramin, Calcagno, De Leo);

### **DELIBERA**

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

\*\*\*

Successivamente il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 3 (Ramin, Calcagno, De Leo),

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile *ex art.* 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE  
F.to: LUPO Dott. Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : Dott.ssa Daniela SACCO

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

*N 82 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/04/2018 al 25/04/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Berzano di San Pietro, li 10/04/2018

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Daniela SACCO

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

#### DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-feb-2018

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Berzano di San Pietro, li 10/04/2018

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott.ssa Daniela SACCO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 10/04/2018

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Daniela SACCO